

**ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA DEI PUBBLICI DIPENDENTI  
CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 8/2010**

La circolare in esame fornisce alcune precisazioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti pubblici. Sull'argomento vengono richiamate le indicazioni fornite con le precedenti circolari n. 7 e 8 del 2008 e 7 del 2009, considerando che la loro lettura deve tener conto della normativa successivamente intervenuta.

In primo luogo il Dipartimento comunica che al termine del primo anno di applicazione della legge 133/2008 si riscontra una riduzione media delle assenze del 38%.

Relativamente alla decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia, viene rilevato che per talune ipotesi è stato previsto dalle norme un regime di maggior favore. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con L. 133/2008 resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia:

- dovute a:
  - infortunio sul lavoro;
  - causa di servizio;
  - ricovero ospedaliero;
  - day hospital;
- relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Il regime applicabile va ricavato da ciascun CCNL di riferimento. Da un'analisi generale dei contratti vigenti si evince in generale l'esclusione delle assenze riconducibili alle suddette cause dalla decurtazione e dal computo dei giorni dal periodo di comporta, in qualche caso salvaguardando espressamente pure "giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie". Anche ai fini dell'applicazione del regime di maggior favore, come per l'esenzione dalla reperibilità<sup>1</sup>, vige il dovere dell'amministrazione di esentare il dipendente dalla decurtazione solo se per lo stesso sussiste la relativa documentazione medica a supporto.

**Retribuzione di risultato dei dirigenti:** tale voce retributiva non è soggetta a decurtazione poiché non può essere assimilata ad un'indennità giornaliera, legata alla presenza in servizio, poiché viene corrisposta solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e l'attività svolta risulti valutabile a tal fine. Analogo ragionamento vale per le voci corrispondenti previste anche per le altre categorie di personale, compreso il personale ad ordinamento pubblicistico, aventi la medesima natura.

---

<sup>1</sup> Nel parere n. 2/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica al Ministero della Difesa, si precisa che per quanto riguarda i casi di esenzione dalla reperibilità di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 206/2009, l'amministrazione può riconoscere la sussistenza del regime di esenzione solo quando la stessa è in possesso della necessaria documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all'accertamento legale dell'invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l'assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.